



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

N. 155/37-5-1-2016 di prot.

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: PREVISIONI STRAORDINARIE INTRODOTTE/MODIFICATE DALLA L. 27/2020 E DAL D.L. 34/2020 (INTERVENUTI SUL D.L. 18/2020) IN MATERIA DI GESTIONE ASSENZE/PRESENZE DEL PERSONALE.

A
COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI LORO SEDI

Seguito fogli n. 155/8-1-2016 e n. 155/36-1-2016, datati rispettivamente 22 marzo e 20 maggio 2020.

1. La L. n. 27/2020 e il D.L. n. 34/2020, oltre a prevedere la *cessione delle ferie* (disciplinata con lettera del 20 maggio 2020) e la conferma del "*lavoro agile*", hanno prorogato e ampliato la fruibilità di taluni benefici già contemplati dal D.L. n. 18/2020, nonché introdotto alcune novità in materia di assenze. In particolare, si evidenzia l'incremento:
 - di 15 giorni (per un totale di 30 complessivi) del congedo parentale "straordinario con retribuzione al 50%", per il personale con figli fino a 12 anni o con figli disabili di qualsiasi età, la cui fruizione è estesa fino al 31 luglio 2020;
 - di 12 giorni di permesso (oltre gli ordinari 3 giorni mensili) per coloro cui spettano i benefici previsti dalla L. n. 104/92, da poter fruire nel bimestre maggio-giugno 2020;
 - della fascia d'età, ampliata da 0 a 16 anni (e non più tra 12 e 16 anni), dei minori per i quali è possibile chiedere il congedo parentale "straordinario senza retribuzione", valido per il periodo di sospensione delle attività didattiche;
 - di 1.000 euro del *bonus* per i servizi di *baby-sitting*, per un totale complessivo di 2.000 euro, utilizzabile, in alternativa al congedo parentale "straordinario con retribuzione al 50%", dal personale impiegato per le esigenze connesse con l'emergenza epidemiologica.
2. I predetti testi normativi hanno introdotto inoltre:
 - la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio del reparto di appartenenza nella concessione dei permessi aggiuntivi per l'assistenza a persone disabili¹;
 - la previsione del diritto al "*lavoro agile*" (ove compatibile con le specifiche mansioni) per il personale in stato di immunodepressione o con familiari conviventi² in tale stato;
 - l'estensione, da 18 a 30 mesi oltre l'anno di riferimento, dei termini per la fruizione della licenza ordinaria spettante nel corrente anno (anni 2018, 2019 e 2020), qualora non sia stato possibile fruirne nei termini per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica³.
3. Nel fornire un aggiornato compendio delle misure di gestione del personale per la fase emergenziale (schede in allegato, in sostituzione di quelle trasmesse il 22 marzo 2020), si precisa che i sistemi informativi di registrazione del servizio saranno aggiornati nei tempi necessari, mentre la Pubblicazione n. C-14 non sarà integrata, trattandosi di istituti temporanei.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DISTATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)

¹ Al riguardo, si raccomanda di adottare ogni utile iniziativa volta ad agevolare la fruizione di tali permessi.

² La convivenza con familiare in stato di immunodepressione sarà attestata con autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, da produrre contestualmente alla domanda di ammissione all'istituto.

³ In proposito si richiamano le disposizioni vigenti sulla pianificazione annuale di reparto (PUB. n. C-14, presente in area *intranet*, e f. n. 32/151-2-2003 dell'UF. Legislazione datato 11 aprile 2019).

